REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINI A CITTADINI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 26-09-08

CAPO I °

NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 N. 241 e dell'art.7, comma 1 della legge n.131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione.

Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni ed enti pubblici e privati.

ART.2 INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI, CRITERI E DURATA DEI BENEFICI

La Giunta Comunale individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di Marmirolo od ivi aventi sede legale e/o operativa e tra soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano a favore della comunità marmirolese, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'intento di perseguire le finalità previste dall'art.4 dello Statuto, le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE
- ATTIVITA' ECONOMICHE
- SERVIZI ALLA PERSONA
- DIFESA DELL'AMBIENTE
- PROTEZIONE CIVILE
- ATTIVITA' UMANITARIE ED A SOSTEGNO DELLA PACE

Per i settori dell'Assistenza, dei Servizi Sociali e dello Sport, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IIIºe IVº.

ART. 4

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme cui gli stessi si riferiscono.

ART.5

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli enti e delle istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ART.6

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune di Marmirolo oppure può essere consultato sul sito Internet del Comune stesso.

C A PO II°

BENEFICI A TERZI, ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART.7 BENEFICI ECONOMICI

La Giunta Comunale, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi annuali del bilancio, delibera le modalità di erogazione dei contributi secondo i seguenti criteri:

- 1) congruità dell'attività rispetto ai fini perseguiti dall'Amministrazione Comunale;
- 2) efficacia rispetto ai fini della promozione civile, sociale, economica e culturale della comunità locale;
- 3) considerazione del carattere di originalità e d'innovazione del progetto (particolarmente nell'ambito delle attività culturali);
- 4) rapporto tra costi previsti e risultati ipotizzati.

L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:

- 1) al sostegno di altri Enti Pubblici o Privati;
- 2) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- 3) alla capacità economica del richiedente.

La Giunta Comunale può individuare, all'interno dei criteri generali sopra citati, più dettagliati criteri e parametri di valutazione ed eventualmente predisporre bandi o avvisi pubblici per l'attribuzione di benefici di cui al presente regolamento.

ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

I cittadini le Associazioni e gli altri organismi privati possono richiedere al comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza.

Le domande devono essere presentate prima di attivare l'iniziativa; in casi eccezionali e secondo i criteri stabiliti nell'art.7 del presente regolamento, l'Amministrazione potrà motivatamente valutare le domande presentate successivamente alla realizzazione dell'attività.

Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati i seguenti documenti:

- relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata e di indicazione del contributo richiesto;
- 2) relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredato da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- 3) atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
- 4) dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- 5) dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
- 6) dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art.7 della legge 2/5/1974, n. 195 e dall'art.4 della legge 18/11/1981 n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art.17 direttamente prestati ai soggetti assistiti o alle loro famiglie;
- 7) dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;

ART.9 UTILIZZAZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

La concessione dei benefici economici comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche dovranno presentare rendiconto specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico.

I settori competenti conservano la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.

In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, la Giunta Comunale dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate, in relazione a quanto realizzato.

Verificandosi quest'ultima condizione non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto.

ART.10 SVILUPPO ECONOMICO

L'Amministrazione Comunale intende promuovere lo sviluppo economico sul territorio comunale attraverso iniziative dirette a conseguire i seguenti obiettivi:

- a) sostegno all'occupazione;
- b) incentivazione al rafforzamento, consolidamento e ammodernamento strutturale delle unità locali di imprese artigiane, commerciali e dell'industria;
- c) realizzazione di mostre, esposizioni e rassegne che coinvolgano i soggetti economici operanti sul territorio comunale, anche al fine di pubblicizzare i prodotti locali.

Tali obiettivi potranno essere conseguiti anche mediante la stipula di convenzioni con gli organismi delle categorie produttive o con i singoli operatori, nel rispetto della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata.

Al fine di realizzare tali iniziative possono essere erogati benefici economici di natura straordinaria a domanda dell'interessato avente titolo o del Legale Rappresentante previa descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmatica, delle finalità della stessa e del contributo richiesto.

Per la concessione di contributi di cui al presente articolo, la Giunta Comunale dovrà tenere conto e valutare oltre ai criteri contenuti al precedente art.7 del presente Regolamento la rispondenza delle iniziative alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11 CASI PARTICOLARI

In casi particolari, adeguatamente motivati, la concessione di interventi economici può essere disposta a favore di enti, associazioni, comitati, o persone fisiche non ancora iscritte al registro delle associazioni provinciale o che non abbiano ancora l'atto costitutivo o lo statuto, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il territorio comunale o che abbiano rilievo di carattere sovracomunale.

La concessione di interventi economici può essere altresì disposta a favore di enti, associazioni, comitati o persone fisiche di solidarietà, anche internazionale, a favore di categorie svantaggiate o disagiate a condizione che tale attività preveda momenti di sensibilizzazione, socializzazione e condivisione dei valori sottostanti all'iniziativa rivolti alla popolazione del Comune di Marmirolo.

ART. 12 PUBBLICITA'

I beneficiari di contributi sono tenuti a far risultare in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è realizzata con il concorso del Comune di Marmirolo.

C A PO III°

BENEFICI ASSISTENZIALI

ART. 13 ENTI ED ASSOCIAZIONI

Possono essere erogati contributi a:

- a) Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Marmirolo;
- b) Enti Privati, Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) Associazioni non riconosciute e a Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento.

Per le domande e la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente Capo II°.

I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:

- a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc...);
- b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc...);
- c) dei risultati consequiti e degli obiettivi raggiunti in base ai singoli progetti intrapresi.

ART. 14 SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Il Comune di Marmirolo può elargire contributi ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi in condizioni di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale. Gli interventi di cui al comma precedente possono avere natura ricorrente e natura straordinaria non ricorrente.

ART. 15 CONTRIBUTI DI NATURA RICORRENTE

I contributi di natura ricorrente vengono erogati per l'integrazione del reddito cosiddetto minimo vitale del nucleo così come viene fissato nella seguente tabella:

Limite max del Valore ISEE del nucleo	
€ 6.500,00	

Possono presentare richiesta di assistenza economica i nuclei il cui ISEE risulti inferiore o pari al valore del minimo vitale stabilito dalla precedente tabella.

Nella definizione dell'importo del contributo economico vanno detratte le entrate percepite a vario titolo (contributo fondo affitti, contributo per nuclei con tre minori, assegni di maternità, esoneri scolastici, esoneri tributi, altri servizi percepiti dal Comune, assegni di disoccupazione, rendita INAIL, assegno di accompagnamento ecc. ...)

La pensione di guerra non viene comunque considerata.

L'assegno di accompagnamento viene considerato detratte le spese per prestazioni e servizi socio-sanitari documentati necessari a garantire la permanenza a domicilio dell'interessato per il quale viene chiesto l'intervento a parziale carico comunale.

Con propria deliberazione la Giunta Comunale stabilisce i criteri entro i quali gli aventi diritto possono presentare richieste di contributi di natura ricorrente.

Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito, in luogo dell'assegno mensile, si può procedere al pagamento diretto di oneri fissi (es. canone di locazione, spese utenze per consumo gas, elettricità, tasse ovvero per l'acquisto di generi di prima necessità presso attività commerciali) per un importo equivalente a quello dell'assegno mensile concesso sulla base del precedente comma.

ART. 16 PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI DI NATURA RICORRENTE

Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari di natura ricorrente si articola attraverso le sequenti fasi:

- a) domanda dell'interessato da inoltrare al Protocollo del Comune su apposito modulo fornito dall'Ufficio Servizi Sociali;
- b) istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali mediante la raccolta di:
 - □ certificazione ISEE del nucleo familiare dell'interessato;
 - □ certificazione varia che attesti le spese sostenute (es. utenze);
 - certificato di disoccupazione;
 - certificato medico che attesti la patologia, la prescrizione e la quantità dei farmaci da utilizzare e scontrini delle spese farmaceutiche effettivamente sostenute.
- c) comunicazione ai richiedenti il sussidio economico dell'esito della pratica.

Costituiscono motivi di esclusione:

- valore ISEE del nucleo familiare superiore a quanto stabilito nel precedente art. 15.

E' compito della Giunta, in relazione agli stanziamenti di Bilancio dell'anno corrente, deliberare, per il tipo di contributo da erogare, i criteri e i requisiti per l'ammissione ai contributi di natura ricorrente.

ART. 17 CONTRIBUTI DI NATURA STRAORDINARIA

I contributi di natura straordinaria, e non ricorrente, vengono concessi a soggetti in particolare e momentanea situazione di bisogno.

Gli interventi economici saranno nell'ordine prioritariamente erogati a:

- 1) anziani ultrasettantacinquenni soli assoluti;
- 2) anziani ultrasessantacinquenni soli assoluti;
- 3) nuclei familiari con minori, in particolare quando è presente un solo genitore;
- 4) portatori di handicap.

Per gli adulti si ipotizza un sostegno temporaneo all'interno di un progetto di autonomia socio-economica elaborato dal servizio sociale del Comune di riferimento, concordato e sottoscritto anche dall'utente, nell'intento di valorizzare la dignità della persona attraverso la considerazione delle sue potenziali capacità e risorse e, il sussidio economico, sarà sostituito preferibilmente da prestazioni e servizi o da prestiti d'onore.

Per i disoccupati dovrà essere costantemente certificato lo stato di disoccupazione; per gli stessi sono previsti contributi temporanei massimo di tre mesi, con progetti sociali connessi a obiettivi di autonomia (salvo verifica ed ulteriore proroga).

Costituiscono motivo di esclusione:

- Valore ISEE del nucleo familiare superiore a quanto stabilito nel precedente art. 15
- L'esistenza di persone in grado di corrispondere gli alimenti in base all'art.433 del Codice Civile a seguito di valutazione di ogni singolo caso da parte dell'Assistente Sociale comunale.

Relativamente al procedimento per l'ammissione ai contributi di natura straordinaria si applicano le norme del precedente art.16 lettere a), b), c).

ART. 18 RICOVERO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Per il ricovero di soggetti in condizioni di bisogno che necessitano di un inserimento presso strutture protette si fa riferimento all'apposito "Regolamento di Ammissione di Anziani o Inabili a strutture residenziali con onere a carico comunale" vigente.

C A PO IV°

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

ART.19 FINALITA'

Il Comune riconosce la funzione sociale delle attività motorie espressive, sportive e ricreative, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani. A tal fine:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere progettualità, iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari).

ART.20 BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno delle attività motorie espressive sportive e ricreative e sportive sociali, le associazioni sportive a carattere dilettantistico che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli 21 e 22 e che posseggano il requisito obbligatorio della registrazione dello Statuto al CONI in conformità alle vigenti disposizioni in materia sportiva e fiscale oltre ai seguenti requisiti facoltativi:

- affiliazioni alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ed operanti in ambito provinciale e/o regionale;
- pratica di regolare attività agonistica durante l'anno, attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi;
- sede legale ed operativa a Marmirolo
- membri del direttivo in maggioranza residenti nel Comune di Marmirolo

Possono inoltre beneficiare dei contributi a sostegno delle attività sportive le Associazioni che, pur non avendo sede legale ed operativa a Marmirolo nè membri del direttivo in maggioranza residenti, abbiano dimostrato nel biennio precedente un incremento degli atleti residenti a Marmirolo pari almeno al 10% complessivo.

ART.21 DOMANDA DI CONTRIBUTI ORDINARI

Le domande di contributo ordinario, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente Ufficio Comunale, sono presentate dal legale rappresentante della Associazione entro il 30 novembre di ogni anno.

Qualora l'Associazione presenti domanda per la prima volta sono prodotti in copia atto costitutivo, statuto e certificazione di vigenza delle cariche sociali.

ART.22 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

La Giunta Comunale, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente a bilancio, prende atto e verifica l'eventuale ammissibilità delle richieste delle singole associazioni sportive, tenendo conto di una graduatoria tecnica allo scopo compilata dall'ufficio, sulla base dei seguenti criteri:

numero degli atleti iscritti all'Associazione e nel dettaglio:

ATLETI RESIDENTI PORTATORI DI HANDICAP punti 5 per atleta ATLETI RESIDENTI FINO AI 14 ANNI punti 3 per atleta ATLETI RESIDENTI dai 15 anni in su punti 1 per atleta

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le Associazioni sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna associazione ottenuto, secondo il seguente calcolo:

x = (100 : P) . p

c = (C : 100) . x

in cui:

P = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle associazioni;

p = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione;

x = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;

C = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

c = contributo assegnato a ciascuna associazione.

ART.23 CONTRIBUTI STRAORDINARI

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica motoria espressiva, sportiva e ricreativa, può concedere contributi straordinari finalizzati a sostenere particolari progettualità, iniziative, manifestazioni di rilevante interesse o manutenzioni strordinarie ritenute prioritarie ove si preveda una compartecipazione a carico dell'Associazione.

Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. 21 a 22 del presente regolamento (contributi ordinari).

La richiesta di contributo straordinario va presentata con apposita istanza, che documenti le finalità della richiesta, nonché un prospetto delle spese previste accompagnato da un bilancio consuntivo provvisorio dell'Associazione alla data di presentazione della domanda. In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione dovrà essere opportunamente evidenziata tale compartecipazione, secondo modalità e forme precedentemente concordate, pena la revoca del contributo.

ART.24 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi ordinari vengono concessi previo parere non vincolante del Responsabile di Servizio, con deliberazione di Giunta Comunale ed erogati con determinazione del Responsabile di Servizio.

Ove ricorra il caso di cui al precedente art.23, l'erogazione avverrà a presentazione della relazione tecnica conclusiva sull'evento o sull'intervento progettuale finanziato unitamente al rendiconto delle spese sostenute.

C A PO V°

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

ART. 25 PATROCINIO COMUNALE

La concessione del Patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concessa.

Il patrocinio può essere concesso anche in aggiunta al contributo economico o alla sovvenzione di cui all'art.7, oppure associato ad un onere economico per l'Amministrazione relativo alle spese di pubblicazione delle iniziative.

Gli interessati dovranno presentare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previo atto deliberativo e previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.3;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARMIROLO".

ART. 26 CONCESSIONE IN USO DEI BENI COMUNALI

La concessione a condizioni agevolate dell'uso in via continuativa di locali od attrezzature è regolata mediante apposita convenzione approvata ai sensi di legge.

ART. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione posta in essere fra i destinatari dei benefici e soggetti terzi.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali abbia accordato benefici.